



# COMUNE DI TRASACCO

*Provincia dell'Aquila*

Piazza Mazzini – 67059 Trasacco (Aq) – C.F. 00167260660 - Tel. 0863.93121 fax 0863.931240  
Web: [www.comune.trasacco.aq.it](http://www.comune.trasacco.aq.it) mail: [info@comune.trasacco.aq.it](mailto:info@comune.trasacco.aq.it) PEC [comune.trasacco@pec.it](mailto:comune.trasacco@pec.it)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **4**

Del **30-04-20**

ORIGINALE

Oggetto: **AGGIORNAMENTO DEI COSTI BASE AGLI INDICI ISTAT PERLA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (ex Bucalossi) AFFERENTE I PERMESSI DI COSTRUIRE LE D.I.A. E LE S.C.I.A EDLIZIE**

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di aprile alle ore 16:30 si é riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

Lobene Cesidio	Presente
Fosca Oreste Gabriele	Presente
Coruzzi Marta	Presente
Quagliari Mario	Presente
Di Salvatore Sara	Presente
Coletti Domenica	Presente
Venditti Guido	Presente

Paletti Iliara	Presente
Catarinozzi Matteo	Presente
Salvi Silvana	Presente
Baldassarre Mario	Assente
Fosca Maurizio Domenico	Presente
Raschiatore Ettore	Presente

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza la dott.ssa Di Salvatore Sara in qualità di Presidente assistito dal Segretario Comunale, Sig. Carusi Filippo.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del TUEL del 18.08.2000 n. 267.

Il Funzionario  
responsabile del servizio

Il Funzionario  
del servizio ragioneria

Preso nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL del 18.08.2000 n. 267.

Il Ragioniere  
Tomassetti Riccardo

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 16 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., il quale in particolare:

- al comma 1 stabilisce che il rilascio del permesso di costruire (come anche la S.C.I.A. alternativa al Permesso a costruire, nonché taluni casi di S.C.I.A. e C.I.L.A.), al di fuori dei casi previsti dal successivo art. 17 – 3° comma, comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché del costo di costruzione,

- al comma 4 stabilisce che l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione:

a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;

b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;

c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;

d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali;

d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anziché quelli di nuova costruzione;

d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche.

- d-ter) del comma 4, sono fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e strumenti urbanistici generali

- al comma stabilisce ogni i cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e

### **CONSIDERATO CHE:**

- la Regione Abruzzo ha provveduto con propria Legge n. 89 del 23/09/1998 pubblicata sul B.U.R.A. n. 25 del 16/10/1998, a determinare, tra l'altro, il contributo di concessione edilizia costituito da una quota relativa all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e generale e da una quota relativa al costo di costruzione, individuando:
  - la suddivisione dei Comuni in tre diverse classi di appartenenza con relativi coefficienti applicativi;
  - le schede di determinazione dei costi di urbanizzazione primaria e secondaria;
  - le varie tabelle parametriche che i Comuni sono tenuti ad applicare per determinare l'incidenza degli oneri di urbanizzazione e quella del costo di costruzione, in relazione ai singoli interventi edilizi per i quali ne è dovuta la corresponsione;

- le modalità di recepimento delle disposizioni contenute nella legge da parte dei Comuni, prevedendo specifici ambiti di discrezionalità da parte di questi ultimi nel fissare taluni parametri;
- ai sensi dell'art. 11 della predetta legge regionale i Comuni erano tenuti a revisionare le tabelle parametriche riportate entro 180 giorni dall'entrata in vigore della Legge e pertanto entro il 16/05/1999;

**RICHIAMATE** la precedenti deliberazioni di consiglio comunale n. 13 del 10.4.79, n. 53 del 29.6.79 n. 24 del 10.4.80, n. 104 del 25.3.85, n. 21 del 22/05/1999 n. 38 del 8/10/2004 n. 56 del 30/11/2009 e di Giunta municipale n. 12 del 12/5/2015, con le quali sono state approvate le modalità di versamento degli oneri e costi di urbanizzazione di cui alla legge 10/77 e successive modifiche ed integrazioni ed agli artt. 16 e seguenti del DPR 380/01 e s.m.i. e altresì sono state approvate le tabelle parametriche per la valutazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché le percentuali del costo di costruzione per tipo di intervento in applicazione delle Leggi Regionali n. 6/77, n. 8/80, n. 10/85, e n. 89/98.

## **PRESO ATTO CHE**

- il Comune di Trasacco con le suddette deliberazioni ha recepito integralmente la L.R. 89/98, applicando le tabelle parametriche in essa previste, dando atto dell'appartenenza del Comune alla 2<sup>A</sup> classe avente coefficiente di applicazione pari a 0,75;
- è stato altresì stabilito quanto segue:
  - a) Per gli interventi di cui all'art. 3 - comma 1° - lettera e) della L.R. n. 89/98, gli oneri concessori non sono dovuti su tutto il territorio comunale;
  - b) Per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 10 della Legge 28/01/1977 n. 10 (ora corrispondente all'art. 19 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.), [ex art. 5 L.R. 89/98 - 3° comma] il costo è fissato in Lire 16.000-euro 8.31 per addetto equivalente;
  - c) Essendo il Comune dotato di strumento urbanistico generale vigente ed adottato, ai sensi del 2° comma dell'art. 6 della L.R. 89/98 i coefficienti di cui alla Tabella "B" allegata alla Legge stessa vengono ridotti del 30% su tutte le zone di intervento;
  - d) Ai sensi dei commi 10 dell'art. 9 della L.R. 89/98 la corresponsione degli oneri concessori (urbanizzazione primaria, secondaria e generale) viene determinata in unico versamento prima del rilascio della Concessione Edilizia (ora Permesso di Costruire, la corresponsione del costo di costruzione viene determinata in quattro rate, delle quali la prima da versare prima del rilascio della Concessione Edilizia (ora Permesso di Costruire) ovvero entro i successivi cinque giorni data di inizio dei lavori, e le restanti tre rate con scadenza semestrale a partire dalla data della Concessione Edilizia (ora Permesso di Costruire) previa presentazione di idonea garanzia in riferimento alle leggi vigenti;
- la Regione Abruzzo, con riferimento al comma 4° dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., non ha in seguito e fino a tutt'oggi emanato nuove e/o aggiornate disposizioni per quanto concerne la definizione delle tabelle parametriche occorrenti per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione;

- il Comune di Trasacco, in assenza delle determinazioni regionali anzidette, ha comunque provveduto ad adeguamenti del contributo di costruzione giuste deliberazioni prima richiamate, in ossequio a quanto disposto dal 6° comma dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e dei commi 3° e 4° dell'art. 4 della L.R. 89/98,

#### **RICHIAMTO ALTRESI :**

- l'art. 8-ultimo comma della LR 89/98 il quale prevede che, il costo di costruzione, **sia adeguato annualmente ed autonomamente dai Comuni** in ragione dell'intervenuta *variazione dei costi di costruzione dell'edilizia residenziale* accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica ( ISTAT ) in conformità di quanto previsto dal comma terzo dell'**art.16** del D.P.R. 380/01 e smi;
- l'ultimo comma dell'art. 8 della L.R. 89/98 testualmente recita: *"Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali di cui al primo comma dell'art. 6 della L. 10/77, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dai Comuni, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione dell'edilizia residenziale accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in conformità di quanto previsto dal terzo comma dell'art.6 della L.10/77, come modificato dall'art.7 della Legge 537/93"*;
- Che l'art. 4 della L.R. 89/98 prevede che i Comuni, adeguino i costi regionali medi di urbanizzazione di cui alle tabelle A1, A2, A3 ed A4, ogni 5 (cinque) anni ed inoltre l'aggiornamento deve avvenire in funzione del coefficiente incrementativo determinato sulla scorta degli indici riferiti all'incidenza dei costi dei fabbricati accertati nel periodo trascorso, a decorrere dal 30.04.1997;
- Preso atto che a norma delle suddette disposizioni occorre procedere alla revisione ed aggiornamenti delle tabelle parametriche del costo di costruzione ed oneri di urbanizzazione approvate con deliberazione del consiglio comunale n. 56 del 30/11/2009,

#### **CONSIDERATO ULTERIORMENTE CHE:**

- che per un insieme di motivazioni (quale ad esempio la circostanza che determinate opere di urbanizzazione non sono mai state realizzate nell'ambito del territorio comunale o lo sono state in epoca ormai lontana, quale l'incidenza / interferenza sul costo effettivo delle opere dei ribassi d'asta legati anche a fattori congiunturali temporali ed ai diversi svariati sistemi di aggiudicazione, ecc.), non è realisticamente possibile per i Comuni di piccole dimensioni poter aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e generale sulla base di "riscontri e prevedibili costi" delle opere di urbanizzazione;
- che la Regione Abruzzo, in fase di prima attuazione, ha adeguato il costo delle "urbanizzazioni" sulla base delle variazioni rilevate dall'ISTAT (art. n. 4 L.R. 89/98);
- che, a fronte degli incrementi dei prezzi, la Regione Abruzzo ha, nel corso del tempo, aggiornato il prontuario "Prezzi Informativi Opere Edili della Regione Abruzzo", valorizzando lo stesso sulla base della variazione percentuale del costo di costruzione dei fabbricati residenziali come individuati dall'ISTAT;

- che la Regione Abruzzo - Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia - Servizio Assistenza legale, Consulenza e Attività Amministrative per l'Ambiente e il Territorio - Ufficio Aggiornamento Normativo,

Consulenza e Vigilanza, con nota prot. n. 4150/10 dell'11/03/2010, dall'oggetto "*L.R. n. 89/98. Aggiornamento oneri di urbanizzazione: modalità*", in esito a quesito concernente le modalità di aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e generale, posto dall'UNITEL ABRUZZO, sostanzialmente ritiene che i Comuni, in caso di impossibilità a procedere secondo "effettivi riscontri e prevedibili costi", possano applicare, in via analogica, il criterio di aggiornamento di cui all'art. n. 4 della L.R. 89/98 (aggiornamento dal maggio 1997 all'ultimo dato ufficiale ISTAT);

**RITENUTO**, in relazione alle tipologie di opere di urbanizzazione effettivamente realizzate nell'ambito del territorio comunale e loro epoca di realizzazione, che il Comune non sia in grado di determinare "ragionevolmente" i costi delle varie tipologie di opere di urbanizzazione e che, pertanto, ai fini dell'aggiornamento delle tabelle parametriche debba e possa avvalersi del criterio applicato dalla Regione, aggiornando il dato iniziale indicato dalla L.R. 89/98, sulla scorta della variazione percentuale di incremento dei prezzi del costo di costruzione di un fabbricato residenziale

**PRESO ATTO CHE** in base alla sopraesposte considerazioni l'ufficio tecnico comunale, al fine di prendere atto delle intervenute variazioni del costo di costruzione e per la determinazione del coefficiente di incremento dei costi delle urbanizzazioni primarie, secondarie e generali, nonché del costo di costruzione, per il periodo FEBBRAIO 2015-FEBBRAIO 2020, in base alle rilevazioni ISTAT, in quanto variazioni percentuali di incremento dei prezzi del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, valevole per l'intero territorio nazionale, ha ricavato **l'indice percentuale di incremento del 3.3%**, e che il suddetto incremento percentuale costituisce elemento fondamentale alla base della revisione e rielaborazione delle tabelle parametriche degli oneri e costi di costruzione,

**VISTE** le nuove tabelle aggiornate e predisposte all'uopo dall'ufficio tecnico comunale in data 26/2/2020, allegate come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento,

Visto il D. Lgs n. 267/2000 recante "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali";

**Vista** la L. 1150/42;

**Vista** la L. 10/77;

**Visto** il D.M. 10.05.1977;

**Vista** la Legge N° 573/93

**Visto** il D.M. dei LL.PP. del 20.06.1990;

**Visto** il D.P.R. 380/01;

**Visto** la L.R. 89/98;

**Visti** gli artt. 22, 23 e 29 del D.P.R. 380/01;

**Viste** le deliberazioni le precedenti deliberazioni del consiglio comunale richiamate in premessa e di pari oggetto della presente;

**Visto** il P.R.G. vigente ed adottato ;

## **SI POPONE DI DELIBERARE**

- 1- di approvare le tabelle parametriche, revisionate dall' ufficio tecnico comunale in data 26/2/2020, ai sensi delle normative richiamate nelle premesse , facenti parte integrante e sostanziale della presente delibera e relative alla valutazione del contributo di costruzione per tipo di intervento, di cui agli artt.16-17-18-19 del dpr 380/01 nel testo vigente
- 2- Di confermare che il coefficiente desunto dalla tab : "b" viene articolato nel 30% in meno ai sensi dell' art. 6/2^ comma della citata legge regionale 89/98, in quanto il comune di Trasacco e' dotato di strumento urbanistico generale prg vigente operante dal 1989; successiva variante generale operante dal 200/2001 e ulteriore variante generale adottata in data 2014 in corso di iter approvativo
- 3- Di fissare **euro 8.58** per addetto equivalente il costo relativo al trattamento e smaltimento rifiuti solidi di cui all'art.19 del dpr 380/01 e successive modifiche ed integrazioni come previsto dall'art. 5-3^ comma della legge regionale 89/98;
- 4- Di stabilire che le modalita' di versamento del contributo sono quelle previste per i singoli casi nell'art. 9 della l.r. 89/98 e nella delibera di consiglio comunale n. 13 del 10.4.79;
- 5- di procedere alla revisione delle suddette tabelle ogni cinque anni ai sensi dell'art. 4 della suddetta legge regionale 89/98;
- 6- Di stabilire che il contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) cosi' come aggiornato ed adeguato ai precedenti punti verra' applicato a tutti i permessi d.i.a. e s.c.i.a., onerosi le cui istanze vengano presentate a partire dalla data del di esecutivita' del presente atto.
- 7- Di trasmettere il presente atto deliberativo unitamente alle tabelle revisionate alla Giunta Regionale d'Abruzzo - settore urbanistica e beni ambientali.
- 8- di demandare al responsabile del tecnico tutti gli adempimenti conseguenziali al presente atto ai fini della corretta applicazione dei costi medi di urbanizzazione sopra rideterminati;

La Presidente del Consiglio illustra la proposta.

Non essendoci richieste di intervento si vota:

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** l'art. 16 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., il quale in particolare:

- al comma 1 stabilisce che il rilascio del permesso di costruire (come anche la S.C.I.A. alternativa al Permesso a costruire, nonché taluni casi di S.C.I.A. e C.I.L.A.), al di fuori dei casi previsti dal successivo art. 17 – 3° comma, comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché del costo di costruzione,
- al comma 4 stabilisce che l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione:

e) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;

f) alle caratteristiche geografiche dei comuni;

g) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;

h) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali;

d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anziché quelli di nuova costruzione;

d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche.

- d-ter) del comma 4, sono fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e strumenti urbanistici generali

- al comma stabilisce ogni i cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la Regione Abruzzo ha provveduto con propria Legge n. 89 del 23/09/1998 pubblicata sul B.U.R.A. n. 25 del 16/10/1998, a determinare, tra l'altro, il contributo di concessione edilizia costituito da una quota relativa all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e generale e da una quota relativa al costo di costruzione, individuando:
  - la suddivisione dei Comuni in tre diverse classi di appartenenza con relativi coefficienti applicativi;
  - le schede di determinazione dei costi di urbanizzazione primaria e secondaria;
  - le varie tabelle parametriche che i Comuni sono tenuti ad applicare per determinare l'incidenza degli oneri di urbanizzazione e quella del costo di costruzione, in relazione ai singoli interventi edilizi per i quali ne è dovuta la corresponsione;
  - le modalità di recepimento delle disposizioni contenute nella legge da parte dei Comuni, prevedendo specifici ambiti di discrezionalità da parte di questi ultimi nel fissare taluni parametri;
- ai sensi dell'art. 11 della predetta legge regionale i Comuni erano tenuti a revisionare le tabelle parametriche riportate entro 180 giorni dall'entrata in vigore della Legge e pertanto entro il 16/05/1999;

**RICHIAMATE** le precedenti deliberazioni di consiglio comunale n. 13 del 10.4.79, n. 53 del 29.6.79 n. 24 del 10.4.80, n. 104 del 25.3.85, n. 21 del 22/05/1999 n. 38 del 8/10/2004 n. 56 del 30/11/2009 e di Giunta municipale n. 12 del 12/5/2015, con le quali sono state approvate le modalità di versamento degli oneri e costi di urbanizzazione di cui alla legge 10/77 e successive modifiche ed integrazioni ed agli artt. 16 e seguenti del DPR 380/01 e s.m.i. e altresì sono

state approvate le tabelle parametriche per la valutazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché le percentuali del costo di costruzione per tipo di intervento in applicazione delle Leggi Regionali n. 6/77, n. 8/80, n. 10/85, e n. 89/98.

## **PRESO ATTO CHE**

- il Comune di Trasacco con le suddette deliberazioni ha recepito integralmente la L.R. 89/98, applicando le tabelle parametriche in essa previste, dando atto dell'appartenenza del Comune alla 2<sup>A</sup> classe avente coefficiente di applicazione pari a 0,75;
- è stato altresì stabilito quanto segue:
  - e) Per gli interventi di cui all'art. 3 - comma 1° - lettera e) della L.R. n. 89/98, gli oneri concessori non sono dovuti su tutto il territorio comunale;
  - f) Per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 10 della Legge 28/01/1977 n. 10 (ora corrispondente all'art. 19 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.), [ex art. 5 L.R. 89/98 - 3° comma] il costo è fissato in Lire 16.000-euro 8.31 per addetto equivalente;
  - g) Essendo il Comune dotato di strumento urbanistico generale vigente ed adottato, ai sensi del 2° comma dell'art. 6 della L.R. 89/98 i coefficienti di cui alla Tabella "B" allegata alla Legge stessa vengono ridotti del 30% su tutte le zone di intervento;
  - h) Ai sensi dei commi 10 dell'art. 9 della L.R. 89/98 la corresponsione degli oneri concessori (urbanizzazione primaria, secondaria e generale) viene determinata in unico versamento prima del rilascio della Concessione Edilizia (ora Permesso di Costruire, la corresponsione del costo di costruzione viene determinata in quattro rate, delle quali la prima da versare prima del rilascio della Concessione Edilizia (ora Permesso di Costruire) ovvero entro i successivi cinque giorni data di inizio dei lavori, e le restanti tre rate con scadenza semestrale a partire dalla data della Concessione Edilizia (ora Permesso di Costruire) previa presentazione di idonea garanzia in riferimento alle leggi vigenti;
- la Regione Abruzzo, con riferimento al comma 4° dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., non ha in seguito e fino a tutt'oggi emanato nuove e/o aggiornate disposizioni per quanto concerne la definizione delle tabelle parametriche occorrenti per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione;
- il Comune di Trasacco, in assenza delle determinazioni regionali anzidette, ha comunque provveduto ad adeguamenti del contributo di costruzione giuste deliberazioni prima richiamate, in ossequio a quanto disposto dal 6° comma dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e dei commi 3° e 4° dell'art. 4 della L.R. 89/98,

## **RICHIAMATO ALTRESI :**

- l'art. 8-ultimo comma della LR 89/98 il quale prevede che, il costo di costruzione, **sia adeguato annualmente ed autonomamente dai Comuni** in ragione dell'intervenuta *variazione dei costi di costruzione dell'edilizia residenziale* accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica ( ISTAT ) in conformità di quanto previsto dal comma terzo dell'**art.16** del D.P.R. 380/01 e smi;
- l'ultimo comma dell'art. 8 della L.R. 89/98 testualmente recita: "*Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali di cui al primo comma dell'art. 6 della L. 10/77, ovvero in*



*eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dai Comuni, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione dell'edilizia residenziale accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in conformità di quanto previsto dal terzo comma dell'art.6 della L.10/77, come modificato dall'art.7 della Legge 537/93";*

- Che l'art. 4 della L.R. 89/98 prevede che i Comuni, adeguino i costi regionali medi di urbanizzazione di cui alle tabelle A1, A2, A3 ed A4, ogni 5 (cinque) anni ed inoltre l'aggiornamento deve avvenire in funzione del coefficiente incrementativo determinato sulla scorta degli indici riferiti all'incidenza dei costi dei fabbricati accertati nel periodo trascorso, a decorrere dal 30.04.1997;
- Preso atto che a norma delle suddette disposizioni occorre procedere alla revisione ed aggiornamenti delle tabelle parametriche del costo di costruzione ed oneri di urbanizzazione approvate con deliberazione del consiglio comunale n. 56 del 30/11/2009,

#### **CONSIDERATO ULTERIORMENTE CHE:**

- che per un insieme di motivazioni (quale ad esempio la circostanza che determinate opere di urbanizzazione non sono mai state realizzate nell'ambito del territorio comunale o lo sono state in epoca ormai lontana, quale l'incidenza / interferenza sul costo effettivo delle opere dei ribassi d'asta legati anche a fattori congiunturali temporali ed ai diversi svariati sistemi di aggiudicazione, ecc.), non è realisticamente possibile per i Comuni di piccole dimensioni poter aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e generale sulla base di "riscontri e prevedibili costi" delle opere di urbanizzazione;

- che la Regione Abruzzo, in fase di prima attuazione, ha adeguato il costo delle "urbanizzazioni" sulla base delle variazioni rilevate dall'ISTAT (art. n. 4 L.R. 89/98);

- che, a fronte degli incrementi dei prezzi, la Regione Abruzzo ha, nel corso del tempo, aggiornato il prontuario "Prezzi Informativi Opere Edili della Regione Abruzzo", valorizzando lo stesso sulla base della variazione percentuale del costo di costruzione dei fabbricati residenziali come individuati dall'ISTAT;

- che la Regione Abruzzo - Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia - Servizio Assistenza legale, Consulenza e Attività Amministrative per l'Ambiente e il Territorio - Ufficio Aggiornamento Normativo,

Consulenza e Vigilanza, con nota prot. n. 4150/10 dell'11/03/2010, dall'oggetto "L.R. n. 89/98. Aggiornamento oneri di urbanizzazione: modalità", in esito a quesito concernente le modalità di aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e generale, posto dall'UNITEL ABRUZZO, sostanzialmente ritiene che i Comuni, in caso di impossibilità a procedere secondo "effettivi riscontri e prevedibili costi", possano applicare, in via analogica, il criterio di aggiornamento di cui all'art. n. 4 della L.R. 89/98 (aggiornamento dal maggio 1997 all'ultimo dato ufficiale ISTAT);

**RITENUTO**, in relazione alle tipologie di opere di urbanizzazione effettivamente realizzate nell'ambito del territorio comunale e loro epoca di realizzazione, che il Comune non sia in grado di

determinare "ragionevolmente" i costi delle varie tipologie di opere di urbanizzazione e che, pertanto, ai fini dell'aggiornamento delle tabelle parametriche debba e possa avvalersi del criterio applicato dalla Regione, aggiornando il dato iniziale indicato dalla L.R. 89/98, sulla scorta della variazione percentuale di incremento dei prezzi del costo di costruzione di un fabbricato residenziale

**PRESO ATTO CHE** in base alla sopraesposte considerazioni l'ufficio tecnico comunale, al fine di prendere atto delle intervenute variazioni del costo di costruzione e per la determinazione del coefficiente di incremento dei costi delle urbanizzazioni primarie, secondarie e generali, nonché del costo di costruzione, per il periodo FEBBRAIO 2015-FEBBRAIO 2020, in base alle rilevazioni ISTAT, in quanto variazioni percentuali di incremento dei prezzi del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, valevole per l'intero territorio nazionale, ha ricavato **l'indice percentuale di incremento del 3.3%**, e che il suddetto incremento percentuale costituisce elemento fondamentale alla base della revisione e rielaborazione delle tabelle parametriche degli oneri e costi di costruzione,

**VISTE** le nuove tabelle aggiornate e predisposte all'uso dall'ufficio tecnico comunale in data 26/2/2020, allegate come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento,

Visto il D. Lgs n. 267/2000 recante "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali";

**Vista** la L. 1150/42;

**Vista** la L. 10/77;

**Visto** il D.M. 10.05.1977;

**Vista** la Legge N° 573/93

**Visto** il D.M. dei LL.PP. del 20.06.1990;

**Visto** il D.P.R. 380/01;

**Visto** la L.R. 89/98;

**Visti** gli artt. 22, 23 e 29 del D.P.R. 380/01;

**Viste** le deliberazioni le precedenti deliberazioni del consiglio comunale richiamate in premessa e di pari oggetto della presente;

**Visto** il P.R.G. vigente ed adottato;

Favorevoli: All'unanimità

## **DELIBERA**

1. di approvare le tabelle parametriche, revisionate dall'ufficio tecnico comunale in data 26/2/2020, ai sensi delle normative richiamate nelle premesse, facenti parte integrante e sostanziale della presente delibera e relative alla valutazione del contributo di costruzione per tipo di intervento, di cui agli artt.16-17-18-19 del dpr 380/01 nel testo vigente
2. Di confermare che il coefficiente desunto dalla tab : "b" viene articolato nel 30% in meno ai sensi dell' art. 6/2^ comma della citata legge regionale 89/98, in quanto il comune di trasacco e' dotato di strumento urbanistico generale prg vigente operante dal 1989; successiva variante generale operante dal 200/2001 e ulteriore variante generale adottata in data 2014 in corso di iter approvativo

3. Di fissare **euro 8.58** per addetto equivalente il costo relativo al trattamento e smaltimento rifiuti solidi di cui all'art.19 del dpr 380/01 e successive modifiche ed integrazioni come previsto dall'art. 5-3^ comma della legge regionale 89/98;
4. Di stabilire che le modalita' di versamento del contributo sono quelle previste per i singoli casi nell'art. 9 della l.r. 89/98 e nella delibera di consiglio comunale n. 13 del 10.4.79;
5. di procedere alla revisione delle suddette tabelle ogni cinque anni ai sensi dell'art. 4 della suddetta legge regionale 89/98;
6. Di stabilire che il contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) cosi come aggiornato ed adeguato ai precedenti punti verra' applicato a tutti i permessi d.i.a. e s.c.i.a., onerosi le cui istanze vengano presentate a partire dalla data del di esecutivita' del presente atto.
7. Di trasmettere il presente atto deliberativo unitamente alle tabelle revisionate alla Giunta Regionale d'Abruzzo - settore urbanistica e beni ambientali.
8. di demandare al responsabile del tecnico tutti gli adempimenti conseguenziali al presente atto ai fini della corretta applicazione dei costi medi di urbanizzazione sopra rideterminati;

Di seguito, con separata votazione che ottiene le medesime maggioranze

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 del TUEL

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
Di Salvatore Sara

Il Segretario Comunale  
Carusi Filippo

---

Prot.

lì

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente delibera è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69);

Il Segretario Comunale  
Carusi Filippo

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale,  
visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno 30-04-2020;  
[ ] in quanto immediatamente eseguibile (art. 134 quarto comma TUEL);  
[ ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 terzo comma TUEL)-

Dalla Residenza Comunale, li

il Segretario Comunale

---